



BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E MODERAZIONE DELLA VELOCITA' A TUTELA DELLA UTENZA DEBOLE E MESSA IN SICUREZZA DI FERMATE TPL CUP C57H19000560002 - CIG 90470906D8

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 28/01/2022 ORE 12.00

TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE SCRITTE DI CHIARIMENTI: 18/01/2022

TERMINE ULTIMO PER RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: 21/01/2022

PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA VIRTUALE: 31/01/2022 ORE 11:00

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali metropolitani – via San Felice 25 – 40122 Bologna – codice NUTS: ITH55 - Tel. 051 6598111 - Servizio amministrativo e gare opere pubbliche – Posta elettronica: amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it – Posta elettronica certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it - Sito Internet: <http://www.cittametropolitana.bo.it> - Sezione Bandi di gara.

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, commi 2 lett. d) e 9 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici – in seguito: Codice), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo in applicazione dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo Decreto¹ determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con contratto da stipulare a misura.

La procedura è stata avviata con determinazione a contrattare del Dirigente del Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade n. 1950 del 22/12/2021 - Estremi di verifica e di validazione del progetto definitivo (art. 26, commi 6 e 8, D.Lgs. 50/2016): PG 77760/2021.

Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ursula Montanari.

3. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara la Città Metropolitana si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

¹Come introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. h-6, della legge n. 55 del 2019.

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al portale SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1.

La presentazione dell'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sullo stesso e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalla registrazione stessa.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

3.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELL'APPALTO, TERMINE DI ESECUZIONE, OPZIONI, PENALI

4.1 Luogo di esecuzione dei lavori: Bologna - Codice NUTS ITH55

4.2 Oggetto dell'appalto: esecuzione dei lavori di miglioramento della sicurezza e moderazione della velocità a tutela della utenza debole e messa in sicurezza di fermate TPL.

Codice CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale

4.3 Importo dell'appalto

• Importo dei lavori soggetto a ribasso, oneri fiscali esclusi (IVA 22%), compresi oneri per la manodopera pari a € 5.413,84	€	186.151,75
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.000,00
• Importo complessivo dell'appalto	€	192.151,75

4.4 Suddivisione in lotti: NO – Non si è ritenuta opportuna una suddivisione in lotti considerato il valore dell'appalto che consente la partecipazione alle procedure di gara anche di piccole e medie imprese, nonché rispettare il principio di economicità, tempestività ed efficacia del procedimento della pubblica amministrazione.

4.5 Lavorazioni di cui si compone l'appalto: le lavorazioni di cui si compone l'appalto e le relative categorie ai sensi dei disposti di cui all'art. 3 lett. oo-bis ed oo-ter del Codice nonché all'art 1, c. 3, del D.M. 248/2016 sono le seguenti:

Lavorazione	Cat.	Clas s.	Qualific. obbligat oria	Incidenza % sul totale	IMPORTO	Preval./ Scorp.	Subapp.
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee, tranviarie	OG3	I	SI	100%	€ 192.151,75	Preval.	Sì

4.6 Opzioni: Non sono previste opzioni

4.7 Termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

L'Amministrazione contraente si riserva, in caso di necessità, di consegnare i lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito nella legge 120/2020.

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui all'art. 8 dello Schema di contratto.

5. FINANZIAMENTO, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato mediante FPV da avanzo vincolato derivante da trasferimenti regionali – contributi a investimenti (Fondi RER attribuiti e impegnati con Determinazione RER n. 5218 del 22/03/2019)

Il corrispettivo sarà contabilizzato a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite all'art. 10 dello Schema di contratto.

E' prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale alle condizioni di cui all'art.35, comma 18, del Codice nonché dell'art.207 del D.L. n.34 del 19/05/2020 ("Decreto Rilancio") convertito in legge 17 luglio 2020, n.77, come

modificato dall'art. 13, c. 1, del D.L. 1 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

6. PUBBLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

6.1 Pubblicazione: il bando di gara è pubblicato:

- sul sito Internet: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
- sul profilo del committente all'indirizzo:
<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione> mediante link alla piattaforma SATER
- sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Sitar 2.0)

6.2. La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Schema di contratto
- c) Elaborati del progetto esecutivo (relazione tecnica, quadro di incidenza della manodopera, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi, computo metrico estimativo, PSC, documentazione fotografica, planimetria generale e n. 12 tavole grafiche)
- d) Patto di integrità adottato dalla Città metropolitana di Bologna
- e) Modulistica per la partecipazione alla gara:
 1. Modello *Domanda di partecipazione*;
 2. Modello DGUE altri soggetti;
 3. Modello *Dichiarazioni sostitutive integrative del D.G.U.E.*;
 4. Modello F23 per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione con contrassegno telematico (1 marca da € 16,00 ogni quattro facciate); si precisa che nel modulo F23 il codice Ente da indicare è TG6 (uff. Entrate via Larga, Bologna), mentre il codice tributo è 456T;
 5. Modello Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (da utilizzare in alternativa al mod. F23);
 6. Modello Dichiarazione manodopera.

La documentazione di gara è disponibile:

- sul SATER, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito Internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>,
- sul profilo del committente all'indirizzo www.cittametropolitana.bo.it - Bandi di gara - mediante link alla piattaforma SATER.

7. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non è prevista obbligatoriamente la visita dei luoghi.**

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- a) Per la partecipazione alla gara, **a pena di esclusione**, i concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, c. 3, del Codice, dell'iscrizione al Registro della C.C.I.A.A.;
- b) il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Per la partecipazione alla gara, **a pena di esclusione**, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nella Categoria prevalente OG1 per classifica necessaria.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

L'operatore economico che intende avvalersi della capacità di altri soggetti, dovrà presentare anche tutta la seguente documentazione prevista al comma 1 del citato art. 89:

- a) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art 80 del Codice e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art 89 co 9 del Codice, il contratto di avvalimento **dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo.

Qualora, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, in fase di partecipazione alla gara deve presentare idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del Codice citato, indicando quali lavorazioni intende subappaltare.

La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

In riferimento a quanto sopra disposto si precisa che ai sensi dell'art 105, c. 4, lett a) del Codice il concorrente che partecipa alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto.

Si precisa che in caso di cd. "subappalto qualificante" (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), costituisce motivo di **esclusione**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 3.843,04**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice (trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non è applicabile la deroga di cui all'art.1, c.4 del D.L. 76/2020 convertito nella L.120/2020);

b. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di Bologna Via Rizzoli 5 - IBAN IT46 A030 6902 4771 0000 0046 048 - BIC BCITITMM.

"Istruzioni per il cassiere INTESA SANPAOLO

HU00 (Ambiente Emulazione)

TRANS:CADC

ENTE: 1040025 (Città metropolitana di Bologna)

TIPO DEPOSITO:PRO

INTESTAZIONE.....(indicare chi effettua il versamento)

CAUSALE: valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve.

TIPO CAUZIONE: C

CODICE BOLLO: 025 (esente)

IMPORTO

invio di verifica dati

CONFERMA: SI'

Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare sul SATER la ricevuta del pagamento effettuato;

3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*.
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
6. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
7. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
8. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
9. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER**:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, di seguito riassunte:

a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.	50%
a.2) essere una micro/piccola/media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro/piccole/medie imprese	50% alternativa alla riduzione di cui al punto a.1)
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre	Da sola -30% cumulabile con lett.

2009	a.1) -50% -30%
b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1)	20% cumulabile con lett. a.1) -50% -20%
c) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO14064 – 1 o un' impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	Da sola -15% cumulabile con lett. a.1), a.2), b.1), b.2),

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti caricando sul SATER scansione dei certificati posseduti ovvero dichiara la qualità di micro/piccola/media impresa.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

La garanzia fideiussoria dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) accessibile dal sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it – Servizi - Servizi online - Gestione Contributi Gara) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta contiene l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico del concorrente e dell'eventuale ausiliario, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello "domanda di partecipazione" allegato al presente bando.

La comprova dell'assolvimento del bollo sulla domanda (euro 16,00 per ogni 4 facciate) potrà avvenire:

- 1.** mediante compilazione del modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" messo a disposizione dei concorrenti, riportando il CIG della gara, da sottoscrivere digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria;
- 2.** mediante trasmissione della copia (formato PDF) del modello F23 (Codice Ente: TG6 - Codice tributo: 456T) indicando il CIG nel "campo 10";
- 3.** in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa e il CIG della gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura fissando termine e modalità per adempiere.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello presente sul SATER.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

Parte già compilata dal sistema.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE redatto utilizzando il modello presente sul SATER, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) scansione PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9.1 del presente bando.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 nonché al D.L. n. 135/2018 convertito nella L. n. 12/2019 e al D.L. n. 32/2019 convertito nella L. n. 55/2019), ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa, come da modello allegato, in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice, nonché comma 4, quinto periodo, come introdotto dal D.L.76/2020 – c.d. Decreto semplificazioni.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 9.2 del presente bando di gara;

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non va compilata.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito nella L. n. 12/2019 e al D.L. 32/2019 convertito nella L. n. 55/2019]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. *[fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in L.120/2020]* dichiara l'inesistenza di violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertate;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta le condizioni di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna (art. 1, comma 17, della l. 190/2012), di cui dichiara di aver preso visione, consapevole che la violazione del Patto potrà comportare l'esclusione dalla procedura di gara ovvero la risoluzione di diritto del contratto stesso; a tal fine allega alla documentazione amministrativa il Patto di integrità debitamente sottoscritto;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con *atto sindacale n. 19/2019* reperibile nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di agire nei confronti degli stessi dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari, previdenziali e di solidarietà paritetica previsti dalle leggi e dai contratti e di impegnarsi ad inserire la medesima clausola nei contratti con i subappaltatori;
8. dichiara di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale.....; codice fiscale..... partita IVA.....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronicaai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura d'appalto in oggetto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del deposito della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di avvalersi per la partecipazione alla gara dei requisiti di un altro soggetto, come specificato nel DGUE.

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. scansione del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. scansione della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (di cui al punto 13 del presente bando);
3. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo in una delle forme specificate al paragrafo 14.1;
4. documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 12 del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice;
5. Patto d'integrità della Città metropolitana di Bologna debitamente firmato per accettazione.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

6. scansione della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i consorzi stabili:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

o, in alternativa,

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti o le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1, dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne della domanda medesima.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE o della dichiarazione sostitutiva che ne riporti i contenuti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta quantitativa e all'offerta qualitativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del

DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B - OFFERTA ECONOMICA"

La busta virtuale "B - Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica formulata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito ed in particolare:

- la percentuale unica di ribasso, in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, utilizzando fino ad un massimo di 3 cifre decimali;
- la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA").

La busta virtuale "B - Offerta economica" contiene inoltre la dichiarazione sui costi della manodopera resa utilizzando il modello "Dichiarazione manodopera" incluso nella documentazione di gara (v. par. 6.2 del presente Bando di gara).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e dallo schema di contratto nonché dagli elaborati progettuali.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, già citate.

Il Seggio di gara appositamente nominato si riunirà in prima seduta pubblica virtuale **il giorno 31/01/2022 alle ore 11:00**.

Detta seduta **avverrà esclusivamente in modalità telematica** e le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Trattandosi di seduta virtuale gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 24 ore prima della data fissata.

Il/i verbale/i della/e seduta/e pubbliche saranno pubblicati sul SATER, anche ai fini dell'art. 76 comma 2, lett. a-bis) del Codice, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, nonché sul profilo del committente al link:

<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25371URP0104/T/Verbali-sedute-di-gara-ed-elenchi-ammessi-esclusi>

Inversione della procedura

In applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019 (applicabile fino al 31/12/2021 per effetto dell'art. 8, comma 7, del D.L. 76/20 convertito in legge n. 12/2020), la stazione appaltante intende utilizzare la cosiddetta "inversione della procedura" di cui all'art. 133, comma 8, del Codice e, cioè, procedere alla verifica della busta amministrativa dopo l'apertura dell'offerta economica.

Pertanto il Seggio di gara, utilizzando le modalità individuate da SATER, procederà come segue:

- Apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- Attribuzione dell'esito "*Ammessa ex art. 133 comma 8.*" a ciascun offerente;
- Apertura delle buste economiche ed eventuale individuazione delle offerte anomale;
- Eventuale procedimento di verifica di anomalia;
- Esame della busta amministrativa dell'operatore economico risultato al 1° posto della graduatoria stilata dalla piattaforma SATER.

La piattaforma SATER provvederà automaticamente alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 – 2-bis e 2-ter, del Codice, **solo in presenza di almeno 5 offerte.**

Si applica l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'esclusione automatica, ai sensi del comma 8 del predetto articolo, non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci²; in tale caso si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

In esito alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente 1° classificato e all'eventuale positiva conclusione del soccorso istruttorio il Seggio di gara procederà a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto, redigendo apposito verbale.

Qualora in esito alla verifica della documentazione amministrativa e/o in esito al soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15, si dovesse procedere alla esclusione del concorrente verificato, NON si dovrà ricalcolare la soglia di anomalia in applicazione dell'art. 95, comma 15, del Codice.

Eventuali esclusioni saranno comunicate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. In un'ottica di celerità procedurale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'aggiudicazione con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto: l'aggiudicazione diventa

² trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non si applica il disposto di cui all'art.1, c.3, del D.L. 76/2020 convertito nella L.120/2020 che prevede, per gli affidamenti a procedura negoziata di cui al comma 2, lettera b) del decreto stesso, l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel testo vigente (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini, previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dallo stesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione effettuate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

19. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà:

- a) **costituire garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1, del Codice ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1).

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- b) **stipulare la polizza** di cui all'articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo, **specificata per i lavori di cui alla presente procedura di affidamento**, che tenga indenne l'Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e così ripartita:

SEZIONE A

- Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA
- Danni alle opere preesistenti: importo contrattuale maggiorato dell'IVA

SEZIONE B

Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere: € 2.000.000,00.

Le garanzie prestate dall'Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra dovranno avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l'operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Tale polizza, da presentarsi unitamente all'altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d'urgenza.

Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario generale dell'Ente quale ufficiale rogante. L'aggiudicatario dovrà farsi carico delle spese contrattuali indicativamente pari a € 1.171,84 nonché di quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo pari € 45,00 e di registrazione, pari a € 200,00 per un totale di € 1.416,84.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

21. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna – Via Massimo D’Azeglio n. 54 - 40123 Bologna (BO) - Posta elettronica: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Telefono: 051/4293101-2-3 (Centralino) - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

22. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e 32, comma 4 del Codice il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito di bando o lettera di invito o avvisi anche per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.Lgs.50/2016. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) nel testo vigente.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna – Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade - presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Bologna, lì 28/12/2021

Il Dirigente del Servizio
Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade
Ing. Maurizio Martelli
(documento firmato digitalmente)